

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4744 del 15/10/2019
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA WE.MA srl AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI (PC), VIA DOGANA PO' 2/N.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4864 del 15/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quindici OTTOBRE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA WE.MA srl AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CASTELSANGIOVANNI (PC), VIA DOGANA PO' 2/N.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA la seguente documentazione:

1. la D.D. della Provincia di Piacenza n. 1529 del 26.7.2010 con la quale è stato disposto - nell'ambito del procedimento avviato dallo SUAP del Comune di Castelsangiovanni e concluso con provvedimento n. 33 prot. 16662 del 31.7.2010 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, la Ditta WE.MA. SRL (COD. FISC. 01391760335) ad effettuare le emissioni in atmosfera derivanti dalla modifica degli impianti per l'attività di carpenteria metallica svolta in Comune di Castelsangiovanni, via Dogana Po n. 2/A;
2. la nota n. 13246 del 28.6.2019 (prot. Arpaee n. 102147 e 102156 del 28.6.2019) con cui il SUAP del Comune di Castelsangiovanni trasmetteva l'istanza di AUA prodotta dalla ditta WE.MA. SRL (COD. FISC. 01391760335) per l'attività di *"costruzioni meccaniche, carpenteria metallica, costruzioni di particolari componenti di macchine operatrici"* svolta nello stabilimento da modificarsi sito in Comune di Castelsangiovanni, via Dogana Po n. 2/N;

RILEVATO che l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per acquisire i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06 derivanti dalla modifica sostanziale dello stabilimento;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

Appurato che:

- il gestore riferisce che i segchetti e le macchine utensili presenti presentano un funzionamento a secco ed una bassa velocità di taglio/asportazione, escludendo la possibilità di formazione di emissioni diffuse;
- le modifiche consistono:
 - nell'installazione di un nuovo impianto di aspirazione fumi di saldatura a servizio di 5 postazioni (emissione E13);
 - nell'aumento del consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti da 15 a 19,7 kg/g per un input annuo di COV pari a circa 4332 kg/anno;
- gli impianti generanti le emissioni E9 ed E10 risultano scarsamente rilevanti ai sensi del comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06, in quanto rientranti nella lettera dd) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
- risultano presenti impianti termici civili di potenza complessiva inferiore a 3 MW e, pertanto, non soggetti al titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/06;

Acquisiti i seguenti contributi:

1. nota n. 71729 del 18.7.2019 (prot. Arpae n. 113443 del 18.7.2019) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza trasmetteva parere favorevole ricordando che l'aria estratta dovrà essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici, nonché la necessità, in ragione dell'aumento dei quantitativi di prodotto verniciante, di rivalutare il rispetto delle condizioni di sicurezza in materia d'incendio e di protezione contro i pericoli di esplosione (ATEX);
2. parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di ARPAE con nota n. 115238 del 22.7.2019;

Considerato che non risulta alcun riscontro da parte del Comune di Castelsangiovanni in esito alla nota n. 106755 del 8.7.2019 di Arpae, in particolare per quanto attiene le emissioni in atmosfera, rispetto alle quali, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 il Comune interessato *"può esprimere un parere nei trenta giorni successivi"* all'istanza di rinnovo od aggiornamento dell'autorizzazione;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il *"T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- Deliberazioni G.R. n. 286/05 e n. 1860/06 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- L.R. n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R."*;
- D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** - ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **WE.MA SRL** (COD. FISC. 01391760335) per l'attività di "costruzioni meccaniche, carpenteria metallica, costruzioni di particolari componenti di macchine operatrici" svolta nello stabilimento sito in Comune di Castelsangiovanni, via Dogana Po n. 2/N . La presente autorizzazione comprende e sostituisce i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95;

2. **di stabilire, per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata Massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 GRANIGLIATRICE

Portata Massima	5500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali	10	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE N. E5 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE N. E6 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE N. E7 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE N. E8 CABINA FORNO DI VERNICIATURA

Portata massima	12500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE E9 GENERATORE ARIA CALDA ALIMENTATO A METANO – IMPIANTO SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE E10 GENERATORE ARIA CALDA ALIMENTATO A METANO – IMPIANTO SCARSAMENTE RILEVANTE EX ART. 272 COMMA 1

EMISSIONE N. E11 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE N. E12 CABINA DI VERNICIATURA

Portata massima	22500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali (solo per fase di verniciatura)	3	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50	mg/Nm ³
Sistema di abbattimento: filtro a tessuto		

EMISSIONE N. E13 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI DI SALDATURA

Portata Massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8	h/g
Durata massima annua	220	gg/anno
Altezza Minima	13	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
polveri totali	10	mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

- a) deve essere adottato ogni accorgimento per evitare la formazione di emissioni diffuse in particolare durante le lavorazioni meccaniche;
- b) in caso di funzionamento non contemporaneo di tutti gli impianti presidiati da un medesimo impianto di aspirazione (E1 ed E13) deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- c) i camini di emissione E1, E4, E5, E6, E7, E8, E11, E12 ed E13, identificati univocamente con scritta indelebile, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dalla norma **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - UNI EN 16911 per la determinazione delle **portate**;

- UNI EN 13284 per la determinazione delle **polveri totali**;
 - UNI EN 12619 per la determinazione dei **COV** espressi come Ctot;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E1, E4 ed E13 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno **annuale** ed essere effettuati secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
- g) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- h) il gestore non deve superare un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature) pari a 20 kg/giorno per un input di COV pari a 4335 kg/anno;
- i) le ore di funzionamento degli impianti generanti le emissioni E5, E6, E7, E8 E11 ed E12, i consumi giornalieri dei prodotti vernicianti e diluenti utilizzati (comprensivo del prodotto per la pulizia delle attrezzature), validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno mensile, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
- j) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni e le operazioni di manutenzione e sostituzione degli stessi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- k) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere **predisposta** una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV, sull'input di COV, sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- l) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime degli impianti nuovi o modificati non può superare il mese;
- m) qualora il periodo intercorrente tra la data di messa in esercizio e messa a regime degli impianti non coincida con quello sopra indicato, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento;
- n) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
- o) **entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime** degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi:
- ad almeno tre monitoraggi dell'emissione E13 finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti imposti, effettuati in giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - ad almeno un monitoraggio ad una cabina di verniciatura a scelta mirante alla determinazione della portata, dei COV e della formaldeide (per il campionamento di tale inquinante dovranno essere utilizzate le fiale tipo DNPH) in concomitanza dell'utilizzo delle vernici ATLANESPOS TINTE RAL;

3) di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati ai sensi del regolamento REACH/CLP;
- l'aria estratta deve essere reintegrata con pari portata d'aria naturale rispettando i parametri microclimatici standard per l'ambiente di lavoro considerato, evitando altresì la formazione di correnti d'aria interferenti, tali da compromettere l'efficienza di captazione e gli stessi parametri microclimatici;
- in ragione dell'aumento dei quantitativi di prodotto verniciante, dovrà valutare l'eventuale necessità

di rivalutare il rispetto delle condizioni di sicurezza in materia d'incendio e di protezione contro i pericoli di esplosione (ATEX);

4) di dare atto che:

- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce, a far data dalla messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati, l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera citata in premessa;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici (15) anni** dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.